

Statuto dell'Associazione Pro Servizio Pubblico Radiotelevisivo

Nome, sede e durata

Art. 1 Nome

È costituita, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), un'associazione denominata "Associazione Pro Servizio Pubblico Radiotelevisivo" (di seguito: "Associazione").

Art. 2 Sede

La sede dell'Associazione è presso il Presidente o presso il Segretario dell'Associazione. L'Associazione è retta dal diritto svizzero.

Art. 3 Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Scopi

Art. 4 Scopi

L'Associazione, priva di scopo di lucro, persegue finalità di interesse pubblico e civico. In particolare, essa intende:

- a. promuovere e difendere il valore del servizio pubblico radiotelevisivo in Svizzera, e in particolare nella Svizzera Italiana, quale fattore di coesione nazionale, culturale e linguistica; sostenere la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) nel suo mandato di servizio pubblico;
- b. favorire il dibattito e la riflessione sul ruolo dei media di servizio pubblico, sul pluralismo dell'informazione e sulla loro importanza per la democrazia;
- c. sostenere, anche finanziariamente, le attività e le iniziative di enti con scopi analoghi, nonché la produzione e la diffusione di contenuti di qualità, pluralisti e accessibili nelle diverse regioni linguistiche;
- d. collaborare con enti, istituzioni, scuole, associazioni e media che perseguono finalità affini e che contribuiscono alla promozione della cultura, dell'educazione mediatica e dell'informazione pubblica.

Art. 5 Mezzi

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può:

- a. sostenere o coadiuvare attività organizzate da terzi che siano in linea con gli scopi dell'Associazione, nonché organizzare direttamente incontri, conferenze, dibattiti pubblici, formazioni e campagne di sensibilizzazione;
- b. pubblicare materiali informativi o di ricerca;
- c. collaborare con organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali, con finalità affini;
- d. raccogliere fondi, contributi e donazioni, nonché richiedere sussidi pubblici e privati.

Membri

Art. 6 Ammissione

Possono diventare membri dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi.

La domanda d'adesione è indirizzata al Comitato, che decide sull'ammissione.

Art. 7 Diritti e doveri

I membri hanno diritto di partecipare all'Assemblea generale, di voto e di eleggibilità alle cariche associative.

Sono tenuti a sostenere gli scopi dell'Associazione e a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, il cui importo non può superare i 100 franchi all'anno.

Art. 8 Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde per:

- dimissioni scritte al Comitato;
- mancato pagamento della quota per due anni consecutivi;
- esclusione decisa dal Comitato per motivi gravi, con diritto di ricorso all'Assemblea;
- decesso o scioglimento della persona giuridica.

Organi dell'Associazione

Art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea generale;
- II. il Comitato;
- III. l'Ufficio di revisione, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 cpv. 2 del presente Statuto.

Assemblea generale

Art. 10 Competenze

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa:

- approva il rapporto annuale, i conti e il preventivo;
- elegge il/la Presidente, il Comitato e l'Ufficio di revisione;
- fissa la quota sociale annuale;
- delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- decide sui ricorsi in caso di esclusione di membri;
- definisce gli orientamenti generali dell'Associazione.

Art. 11 Convocazione

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in via straordinaria su decisione del Comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei membri.

La convocazione, con l'ordine del giorno, è inviata almeno 15 giorni prima.



Art. 12 Deliberazioni

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo diversa disposizione statutaria.

Per modifiche statutarie o lo scioglimento è richiesta la maggioranza dei due terzi.

Comitato

Art. 13 Composizione e modalità di svolgimento

Il Comitato è composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea per un mandato di due anni, rinnovabile.

L'Assemblea può stabilire mandati di durata inferiore, qualora lo ritenga opportuno.

Il Comitato si auto-organizza e designa tra i propri membri, il/la Vicepresidente e il/la Segretario/a-Tesoriere/a.

Le sedute del Comitato possono essere tenute, oltre che in presenza, anche in videoconferenza, conferenza telefonica o in forma ibrida.

Le/i membri del Comitato esercitano le loro funzioni a titolo benevolo. È ammesso il rimborso delle spese effettive e giustificate.

Art. 14 Competenze

Il Comitato:

- dirige l'Associazione e ne cura gli affari correnti;
- rappresenta l'Associazione verso terzi;
- prepara l'Assemblea e ne esegue le decisioni;
- elabora il rapporto annuale e i conti;
- decide sull'ammissione ed esclusione dei membri;
- designa le persone autorizzate a rappresentare l'Associazione e stabilisce le modalità di firma;
- costituisce gruppi di lavoro o delegazioni.

Ufficio di revisione

Art. 15 Revisione dei conti

L'Assemblea nomina un revisore dei conti (persona o ente) che verifica annualmente la contabilità e presenta un rapporto scritto all'Assemblea.

L'Associazione può, se di piccole dimensioni, rinunciare all'Ufficio di revisione, con decisione assembleare.

Finanze

Art. 16 Risorse

Le risorse dell'Associazione provengono da:

- quote associative annuali;
- donazioni, lasciti, sussidi pubblici o privati;
- proventi di attività, eventi o pubblicazioni.

Art. 17 Responsabilità

Per gli impegni dell'Associazione risponde unicamente il patrimonio associativo.

Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.



Disposizioni finali

Art. 18 Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto possono essere decise dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con la stessa maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato alla SSR Svizzera Italiana CORSI o a un'istituzione senza scopo di lucro che persegua finalità analoghe.

Art. 20 Esercizio contabile

L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

Per il primo anno di attività, essendo l'Associazione fondata nel corso del 2025, il primo esercizio si chiude eccezionalmente il 31 dicembre 2026.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 1. dicembre 2025 a Lugano ed entra immediatamente in vigore.

1. dicembre 2025

Presidente



Vicepresidente

